

SELEZIONE DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AVENTE FINALITÀ ZOOFILE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL GATTILE COMUNALE

DISCIPLINARE

Il Comune di Mantova, previa stipula di apposita convenzione, intende attivare con un'Organizzazione di volontariato zoofila, di seguito chiamata gestore, iscritta da almeno 6 mesi negli appositi registri istituiti ai sensi della vigente normativa (Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato, fino a migrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore), una collaborazione per la gestione del gattile del Comune di Mantova ai sensi della Legge Regionale nr. 33/2009 e del codice dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 (codice del Terzo settore) in materia di tutela degli animali e contrasto del randagismo. Il presente disciplinare illustra oneri e competenze relative alla gestione del gattile comunale, declinato in articoli dedicati;

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO E DELLE ATTIVITÀ AFFIDATE

La struttura polifunzionale costituita dal gattile comunale è ubicata in Mantova Strada Bosco Virgiliano ed individuata catastalmente al Foglio 64 Mappale 197.

Si precisa che, come da planimetria allegata, i servizi igienici e gli spogliatoi sono in uso comune tra i vari settori della struttura polifunzionale. Il Comune, fornisce al gestore solo la struttura così come sopra individuata e descritta. Il gestore dovrà provvedere a reperire tutti i materiali e gli strumenti (quali ad esempio ciotole, cassette, sabbiere, cuscini, coperte, giochi, etc...) eventualmente necessari al corretto svolgimento delle attività.

La gestione del gattile comunale dovrà ispirarsi ai principi di salvaguardia del benessere e di una elevata qualità della vita degli animali custoditi, recuperati, nella scrupolosa osservanza della normativa vigente in materia e secondo gli obblighi contenuti nel presente disciplinare, nonché dovrà adoperarsi per ridurre la permanenza, incentivando la pratica dell'adozione. Tutte le attività poste in essere in virtù del presente disciplinare dovranno tener conto della natura di esseri senzienti degli animali.

Art. 2 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le attività affidate dovranno essere eseguite con precisione, come di seguito specificato:

1. rispettare l'attuale normativa in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo per le competenze relative al funzionamento del gattile;
2. esercitare una corretta gestione sotto il profilo economico, amministrativo e funzionale;
3. eseguire la manutenzione ordinaria delle attrezzature (controllo e sistemazione/sostituzione delle attrezzature) e la custodia, la pubblica sicurezza e l'ordine all'interno della struttura;
4. custodire gli animali con personale dotato di esperienza;

5. favorire lo sviluppo della frequentazione dei cittadini alla struttura e promuoverne l'attività presso le scuole, anche al fine far conoscere agli alunni l'etologia animale e insegnare loro il rispetto per tutti gli esseri senzienti;
6. fornire un rendiconto delle adozioni rilasciate con l'indicazione anche delle eventuali campagne e iniziative intraprese, volte alla promozione delle procedure di affidamento;
7. definire un orario minimo di apertura della struttura:
 - il servizio di accoglienza e adozione deve essere garantito tutti i giorni dal lunedì alla domenica tramite reperibilità telefonica;
 - gli orari di apertura al pubblico devono garantire la fruibilità del servizio il sabato e la domenica. I giorni e gli orari di apertura devono essere esposti all'ingresso della struttura. Eventuali interruzioni dovranno essere comunicate tempestivamente al Comune, giustificandone il motivo;
8. garantire il funzionamento puntuale e regolare del servizio;
9. adottare misure idonee ad incentivare l'adozione degli animali ricoverati;
10. mantenere un sistema di archiviazione (schedatura informatica e/o cartacea) che consenta in ogni momento di sapere, relativamente a ciascun animale ospitato, la sua provenienza, gli interventi medico veterinari ai quali è stato sottoposto, la sua eventuale destinazione e le rispettive date;
11. mantenere un registro di carico/scarico (informatico e/o cartaceo), come previsto dall'art. 19 del Regolamento Regionale n. 2 del 13 aprile 2017, che permetta di conoscere il numero degli animali presenti all'interno della struttura e la loro distribuzione all'interno dei box/reparti, la data di introduzione e/o di nascita degli animali presenti, il numero di microchip, la data e le generalità del destinatario in caso di affido, la data di decesso con copia del documento di smaltimento della carcassa come previsto dalla legge;
12. compilare e aggiornare costantemente le schede anagrafiche di ogni animale presente in struttura, secondo la normativa vigente, comprensive di specie, razza, sesso, data di ingresso, numero di microchip, caratteristiche particolari e altre informazioni rilevanti per la gestione dello stesso;
13. gestire gli affidi e le relative procedure; le prenotazioni di animali di affezione, da parte dei futuri adottanti, non potranno superare i 30 giorni per un gatto adulto e di 15 giorni per un cucciolo, trascorsi i quali gli animali potranno essere adottati da altre persone;
14. garantire lo smaltimento dei rifiuti prodotti presso la struttura secondo le norme di legge e le disposizioni vigenti;
15. accogliere i gatti esclusivamente del territorio comunale (capienza massima della struttura: 50 unità); in situazioni di necessità potranno essere ricoverati gatti anche provenienti da altri comuni che si trovino in condizioni che compromettano il loro benessere, per il solo tempo necessario a far cessare le condizioni di bisogno e purché questo non comporti oneri aggiuntivi per il Comune di Mantova e lo spazio in struttura sia disponibile;
16. accogliere, anche temporaneamente, gatti di persone in difficoltà in caso di emergenze sanitarie, pericolo o su segnalazione dei Servizi Sociali;

17. Sempre e solo su indicazione dei Servizi Sociali, i veterinari dell'ATS Val Padana potranno verificare la necessità di cura dei gatti di proprietà e, nel caso in cui il proprietario non sia in grado, per motivi di salute o altro, di far fronte alle cure necessarie, potranno essere ricoverati presso il gattile sino a completa guarigione. Nel caso in cui il veterinario certifichi che si debba ricorrere all'eutanasia e il proprietario non possa sostenerne il costo, questa sarà a carico del gestore così come lo smaltimento della carcassa.

18. accogliere gatti, anche non del territorio comunale, detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, se disposto dagli organi competenti, previa verifica della disponibilità di spazi presso la struttura.

19. applicare trattamenti specifici per gli animali con particolari caratteristiche/esigenze;

18. sterilizzare tutti i gatti con l'eventuale supporto dell'ATS Val Padana;

19. mantenere la pulizia dell'intera area oggetto dell'affidamento (quale ad esempio: taglio periodico dell'erba con asportazione del vegetale raccolto di cui è vietato l'ammasso anche temporaneo, prevenzione caduta e raccolta rami, pulizia e lavaggio della struttura con disinfestazione periodica al fine di garantire buone condizioni di vita agli animali ospitati);

20. pulire, lavare e disinfettare periodicamente le strutture del gattile comunale, come da planimetria allegata, al fine di garantire buone condizioni di vita degli animali;

21. svolgere le stesse operazioni di cui al punto precedente, con cadenze straordinarie, qualora particolari condizioni ambientali o altri fattori le rendessero necessarie, come, per esempio, nel caso di sviluppo anomalo di certe popolazioni di parassiti in seguito a particolari condizioni climatiche;

22. inserire nei box di quarantena sotto osservazione veterinaria gli animali in arrivo, i quali saranno uniti agli altri ospiti della struttura previa verifica della situazione sanitaria del reparto e dello stato di salute dello stesso;

23. fornire una alimentazione adeguata e assistenza igienico—sanitaria dei gatti ospitati come di seguito specificato: l'alimentazione giornaliera va alternata a secco e umido e sarà cura del gestore far sì che la fornitura e la predisposizione del cibo siano in regola con le direttive dell'ATS Val Padana se emanate e con le disposizioni impartite dal Responsabile Sanitario e di qualità in considerazione della specie;

23. concordare con l'ATS Val Padana le vaccinazioni necessarie a prevenire le più comuni patologie;

24. tenere apposito registro degli animali soppressi con specificata la diagnosi ed il motivo di soppressione;

25. compilare trimestralmente una relazione dettagliata delle spese sanitarie sostenute indicando tipologia di intervento e l'animale trattato, da allegare alla relazione di cui al successivo art. 3;

26. collaborare con il Servizio Veterinario dell'ATS Val Padana nel pieno rispetto delle reciproche competenze;

27. individuare e comunicare al Comune e all'ATS Val Padana, entro un mese dalla sottoscrizione del contratto, un Veterinario libero professionista, come responsabile sanitario della struttura.

Il gestore dovrà produrre la Carta dei Servizi, relativamente agli elementi di valutazione previsti, indicante i tempi caratteristici del servizio offerto.

Il Comune di Mantova verificherà i risultati del progetto attraverso l'esame della relazione periodica e tramite controlli degli standard previsti nella Carta dei Servizi, Il Comune di Mantova, nonché gli altri organi cui spetta per legge, sono autorizzati ad effettuare, in qualsiasi momento, all'interno della struttura ispezioni, controlli e prelievi di campioni fisici e documentali. Il gestore dovrà collaborare con il Comune di Mantova o con altra Autorità al fine di consentire un efficace controllo.

E' fatto divieto assoluto al gestore di affidare a terzi la gestione della struttura e degli animali, salvo preventiva autorizzazione scritta del Comune, mentre sarà possibile per il gestore affidare a ditte specializzate i lavori relativi agli aspetti manutentivi.

ART. 3- MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA

Nell'ambito dei servizi di cui ai precedenti articoli il gestore, per lo svolgimento dei servizi richiesti, dovrà:

1) avvalersi di personale idoneo a fornire le necessarie prestazioni mediche veterinarie mediante personale abilitato.

2) provvedere alla copertura assicurativa contro il rischio di infortunio/malattia professionale subita dagli operatori volontari e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli operatori stessi nell'espletamento delle attività del servizio; la polizza assicurativa deve prevedere sia la responsabilità relativa all'attività svolta sia alla conduzione delle strutture e dovrà essere consegnata al Comune entro la data di sottoscrizione della convenzione;

3) assolvere, per l'eventuale personale dipendente, agli obblighi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa in conformità alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali di Categoria; il personale addetto dovrà dimostrare di possedere una formazione specifica o una consolidata esperienza pratica per procedere alla manipolazione e alla cura degli animali ospitati.

Il gestore rimane comunque responsabile in ogni caso dell'operato dell'eventuale personale dipendente o volontario che collabora con il gattile. Il Comune è sollevato da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente gestione, che dovesse verificarsi ai propri operatori, mezzi e attrezzature, nonché a persone o terzi o cose di terzi che venissero provocati nel corso della durata della convenzione;

Non è possibile la subconcessione delle aree e delle strutture.

Il gestore s'impegna a far pervenire al Comune di Mantova una relazione trimestrale contenente informazioni precise in merito al numero dei gatti presenti, ai flussi di ingresso e in uscita, ai decessi e agli affidi, oltre alla relazione consuntiva annuale.

ART. 4 - MODALITA' DI INGRESSO, RICOVERO, RESTITUZIONE E CESSIONE

I gatti rinvenuti in altri Comuni o nel territorio Comunale, ma di proprietà di persone residenti in altri Comuni, nei casi di emergenza, pericolo e particolare necessità, potranno essere accolti presso la struttura compatibilmente con il buon funzionamento del servizio e previa verifica della disponibilità di spazi.

Tali animali dovranno essere trasferiti, ove possibile, presso le strutture convenzionate con i Comuni nel cui territorio sono stati rinvenuti oppure consegnati al legittimo proprietario.

Qualora gli stessi non vengano reclamati entro il termine massimo di 60 giorni dal momento di ingresso in struttura, saranno adottabili. È ammessa la possibilità, prima del decorso di tale termine e nel rispetto delle suddette disposizioni sanitarie, di dare in affido gli animali (affido che si potrà trasformare in cessione dopo 60 giorni decorrenti dall'ingresso). In ogni caso gli animali potranno essere formalmente adottati solo se di età non inferiore a 60 giorni.

ART. 5 - AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA

Le strutture e l'area verranno consegnate nello stato di fatto in cui si troveranno al momento della consegna, come da verbale che verrà redatto in contraddittorio tra le parti.

L'ordinaria manutenzione è a carico del gestore, il quale si impegna a mantenere la struttura in buono stato di conservazione, adoperando tutte le misure necessarie e ponendo in essere gli interventi che si rendessero necessari, compresi quelli tesi alla custodia e alla prevenzione di atti vandalici.

La manutenzione straordinaria è a carico del Comune; occasionalmente il gestore potrà compiere direttamente taluni interventi, previa autorizzazione del Comune.

Alla scadenza del contratto le strutture e le eventuali migliorie realizzate resteranno alla proprietà senza che il gestore abbia nulla a che pretendere.

ART. 6 - COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI

Il gestore si impegna ad operare in collaborazione con le associazioni animaliste presenti sul territorio, relativamente alle azioni e scelte inerenti lo svolgimento delle attività descritte all'art. 2, impegnandosi a valutare e, ove possibile, accogliere le segnalazioni o proposte pervenute.

Il gestore dovrà interagire e collaborare con gli altri soggetti deputati dall'Amministrazione comunale alla gestione di altre funzioni proprie del rifugio comunale, in particolare con il soggetto gestore delle strutture ospitanti la popolazione canina e con l'ATS Val Padana.

ART. 7 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE

Il gestore garantisce che i volontari e gli operatori inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il gestore garantisce che volontari e operatori addetti alle attività di cui al presente disciplinare rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse, che dovranno

essere svolte nel rispetto delle direttive impartite e con modalità tecnicamente corrette e coerenti con le normative specifiche del settore. A tal fine il gestore si impegna a recepire eventuali osservazioni e ad attuare le prescrizioni impartite dal Dirigente Comunale competente o del Veterinario dell'ATS. Il gestore si impegna a sollevare il Comune da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente disciplinare, che dovessero verificarsi ai propri operatori, volontari, mezzi e attrezzature, nonché a terzi o cose di terzi. Nello svolgimento delle attività affidate il gestore si impegna ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari ed in via secondaria e se necessario personale dipendente.

Tutto il personale impiegato dovrà comunque essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni. Il gestore si impegna a comunicare al Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Mantova i nominativi del Responsabile delle attività dei volontari e dell'eventuale personale impiegato presso la struttura, il tipo di rapporto di lavoro instaurato, il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio in oggetto. Il gestore si impegna altresì ad esibire o consegnare al Comune di Mantova, previa richiesta scritta, copia dei propri registri e documenti afferenti all'eventuale personale impiegato, necessari per il controllo circa il rispetto delle norme vigenti in materia di rapporti di lavoro e di assicurazione contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.

ART. 8 - CONTROLLI ED INADEMPIENZE

Ferme restando le competenze attribuite dalla Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 all'ATS, il Comune di Mantova si riserva la facoltà di eseguire opportuni controlli circa lo svolgimento delle attività svolte dal gestore nel gattile comunale, a mezzo di incaricati che dovranno riferire quanto riscontrato al Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Mantova. Eventuali inadempienze al presente atto devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. In caso di recidiva o di inadempienze particolarmente gravi l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della convenzione. Il gestore garantisce l'accesso durante gli orari di svolgimento del servizio al personale dell'Amministrazione Comunale o a quello incaricato da ATS Val Padana addetto ai controlli, al fine di verificare il rispetto delle norme contrattuali. Il diniego di permettere i controlli previsti costituisce grave inadempienza contrattuale.

Art. 9 - SPESE AMMESSE AL RIMBORSO

Per l'esecuzione delle attività di cui alla presente capitolato l'Amministrazione comunale rimborserà al gestore le spese sino ad un importo massimo di Euro 24.000,00 all'anno. Si elencano le spese giustificabili che rientrano nella rendicontazione mensile o trimestrale:

- 1) assicurazioni, ivi incluse le assicurazioni per gli addetti impegnati nelle attività affidate;
- 2) rimborso delle spese sostenute dai volontari, esclusivamente riferite alle attività rientranti nel presente affidamento, regolarmente documentate;

- 3) cibo e altri prodotti alimentari per gli animali presenti presso la struttura di ricovero;
- 4) farmaci, vaccini, materiale ambulatoriale;
- 5) convenzioni con i Veterinari liberi professionisti;
- 6) materiale per pulizia e disinfezione ed altro materiale d'uso;
- 7) materiale di cancelleria, stampati e prodotti informatici indispensabili allo svolgimento delle attività affidate;
- 8) utenze (luce, gas, acqua);
- 9) materiale e attrezzature a complemento della dotazione del gattile;
- 10) interventi di derattizzazione e disinfestazione;
- 11) spese manutenzione ordinaria;
- 12) spese relative all'utenza telefonica;
- 13) manutenzione, disinfezione e lavaggio automezzi;

Tutte le spese ammesse in rendicontazione dovranno essere regolarmente documentate e il corrispettivo del servizio verrà liquidato con atto dirigenziale. Il gestore è tenuto a trasmettere la documentazione relativa alla spesa mensilmente o trimestralmente sostenuta ai fini di garantire trasparenza nella regolarità della gestione.

Il gestore potrà promuovere la raccolta di fondi per la propria attività animalista e per gli eventuali maggiori costi del gattile, sia mediante azioni volte a promuovere "adozioni a distanza" sia con proprie autonome iniziative, in condizioni di trasparenza rilasciando la ricevuta delle offerte. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al gestore ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie per garantire un efficace controllo del territorio, la prevenzione dei maltrattamenti, per l'adozione di politiche di tutela degli animali, o per l'esecuzione di manutenzioni ordinarie a fronte di un rimborso delle spese preventivamente concordato tra le parti. Allo scadere della convenzione stipulata il gestore presenterà un rendiconto contabile generale complessivo ed una relazione sui risultati conseguiti al fine di permettere la verifica di conformità definitiva del servizio.

ART. 10 - TERMINI E MODALITÀ DI RIMBORSO

L'Amministrazione comunale si impegna a versare trimestralmente l'importo del rimborso previa apposita richiesta con presentazione del prospetto riassuntivo dettagliato delle presenze degli ospiti, della rendicontazione trimestrale delle entrate e delle spese e della relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, documentazione necessaria anche per la verifica di conformità da parte dell'Ente nell'esecuzione del servizio. La documentazione giustificativa in originale delle spese deve essere conservata e custodita presso la sede del gestore e resa disponibile per il controllo da parte dell'Amministrazione. Il versamento dell'importo contrattuale avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di pagamento.

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., si impegna, in particolare a:

1. effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto su conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero, qualora previsto dalla normativa sopra citata, con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, escludendo in ogni caso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo;
2. comunicare al Comune di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
3. rispettare tutti gli altri obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. anche se non espressamente indicati nel presente articolo.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Mantova ed alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo della provincia di Mantova della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 11 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione avrà la durata di anni cinque, con decorrenza dalla data di stipula.

ART. 12 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

Il gestore è tenuto ad osservare e fare osservare al proprio personale le leggi ed i regolamenti nazionali e locali in materia di protezione degli animali ed in particolare le disposizioni di cui alla Legge Quadro 14 agosto 1991 n. 281, dalla legge regionale n.33/2009 e del successivo Regolamento del 13 aprile 2017 n. 2 e s.m.i..

Il gestore dovrà operare nel rispetto delle indicazioni che ATS Val Padana di Mantova riterrà di dover impartire.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, dovrà osservare quanto prescritto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

Il gestore ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente disciplinare, ogni altra disposizione normativa vigente o che sia emanata in corso d'opera in tema di prevenzione degli infortuni, di assicurazioni sociali o che trovi comunque applicabilità al servizio di cui trattasi. Il personale, volontario o dipendente del gestore, deve utilizzare tutti i dispositivi di protezione e attuare le procedure previste dal D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro e deve sempre tenere un contegno irreprensibile nei rapporti con l'utenza, con i volontari e con il personale dell'Amministrazione.

ART. 13 – PROROGA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento, nelle more dello svolgimento delle procedure per la selezione del gestore, sino ad un massimo di 90 giorni, alle stesse

condizioni in essere alla data di scadenza della convenzione; il gestore, a sua volta, si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni, nonché a garantire il graduale passaggio delle consegne, per un periodo minimo di 15 giorni, ad eventuale altro soggetto aggiudicatario.

ART. 14 RECESSO

Il Comune di Mantova potrà recedere dai rispettivi contratti con un preavviso di 6 mesi comunicato a mezzo pec o raccomandata A.R.

PER ACCETTAZIONE

